



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

8 marzo 2020, n. 2

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone *"...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia all'art. 1 comma 1 lettera a dispone di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza;"* con decorrenza dall'8 marzo 2020;

VISTO che gli organi di comunicazione hanno diffuso online la notizia della "fuga" da parte di centinaia di persone che, in vista dell'entrata in vigore del

DPCM 8-03-2020 citato, hanno lasciato le città della Regione Lombardia e delle Province interessate dal suddetto DPCM;

CONSIDERATO che l'esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l'ingresso incontrollato in Abruzzo di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

ORDINA

che tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo con decorrenza dalla data del 8/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania-Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, **hanno l'obbligo:**

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va resa direttamente agli operatori di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente ai seguenti recapiti:
 - o al Numero dell'Emergenza 118, per l'ASL 1 – Avezzano-Sulmona L'Aquila;
 - o al numero verde 800 860 146, per l'ASL 2 - Lanciano-Vasto-Chieti;
 - o al Numero dell'Emergenza 118 o al numero 333 61 62 872, per l'ASL 3 – Pescara;
 - o al numero verde 800 090 147, per l'ASL 4 - Teramo;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

Il Prefetto ed il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza, avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, alle Prefetture e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Giunta regionale e viene sottoscritto dal Vicepresidente della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 45 del vigente Statuto della Regione Abruzzo.

Per il Presidente Marco Marsilio

Il Vice presidente

Emanuele Imprudente